

Allegato "B" al n. 27641/201003 di rep.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1. È costituita la fondazione denominata

FONDAZIONE CARITAS LODIGIANA.

La predetta denominazione, nel momento in cui sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, sarà sostituita dalla denominazione

FONDAZIONE CARITAS LODIGIANA E.T.S..

Tale denominazione verrà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La fondazione ha sede in Lodi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede nell'ambito del medesimo Comune e/o istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

La Fondazione per le sue finalità potrà operare sia in Italia sia all'estero.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

La Fondazione si ispira ai principi evangelici e alla dottrina sociale della Chiesa e opera senza scopo di lucro, neppure indiretto, con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa svolge più attività d'interesse generale, perseguendo in via esclusiva o principale la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. Per svolgere le proprie finalità si potrà avvalere della collaborazione dell'Associazione Emmaus Onlus (già braccio operativo della CARITAS DIOCESANA), così come di altri Enti le cui finalità sono coerenti con i principi della Fondazione stessa.

Si considerano attività d'interesse generale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 08 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche;
- b Interventi e prestazioni sanitarie;
- c Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001 e successive modifiche;
- d Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.03.2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- i Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 DL 117/2017;
- l Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11.08.2014 n. 125 e successive modifiche;
- p Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, DL recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, legge 06.06.2016 n. 106;
- q Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 Legge 18.08.2015 n. 141 e successive modifiche;
- u Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n. 166 e successive modifiche o erogazione di beni e servizi e iniziative di carattere caritativo-assistenziale a sostegno di persone svantaggiate;
- v Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali anche nei paesi in via di sviluppo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- z Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento degli scopi, la Fondazione potrà inoltre esercitare attività commerciali, solo se direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e sempre nei limiti di legge.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Patrimonio e fondo gestione

Costituiscono il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione:

1. il fondo di garanzia dichiarato come tale nell'atto di costituzione;
2. i contributi specificamente destinati al fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, corrisposti da persone fisiche, società, enti o associazioni;
3. tutti gli altri beni mobili, immobili, diritti, legati e crediti che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati specificamente ad incrementarne il fondo di dotazione indisponibile.

I proventi ai fini della gestione della Fondazione saranno:

- a) i contributi diocesani;
- b) le rendite derivanti dal patrimonio;
- c) i contributi versati da terze persone fisiche, giuridiche ed Enti pubblici, con vincolo di destinazione all'esercizio delle attività della Fondazione;
- d) ogni altra eventuale entrata, contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e comunque compatibili con le finalità della fondazione.

Art. 4 – Esercizio Finanziario, bilanci ed avanzi di gestione

4.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di previsione che deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve altresì illustrare e riportare la suddivisione dei risultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio d'esercizio il quale dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore dal momento della sua entrata in funzione e dovrà essere redatto secondo criteri economico patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ed approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Copie di detti bilanci approvati verranno trasmesse per conoscenza al Vescovo di Lodi.

4.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- ** il Consiglio di Amministrazione;
- ** il Presidente;
- ** il Vice Presidente
- ** l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.



Art. 6 – Consiglio di Amministrazione – competenze

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, chierici o laici, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della fondazione.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- . il Vicario Generale pro tempore;
- . il direttore "pro tempore" della "Caritas" diocesana;

Sono inoltre membri elettivi del Consiglio di Amministrazione:

- . una persona nominata dal Consiglio Presbiterale;
- . una rappresentante della Curia designato dal Vescovo;
- . una persona liberamente nominata dal Vescovo.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro i quali si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei consiglieri così nominati, questi ultimi devono essere sostituiti entro trenta giorni secondo le norme previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente.

Al Consiglio, nel rispetto della normativa civile, spetta:

- a) redigere obbligatoriamente ed approvare nei termini previsti il bilancio preventivo e consuntivo (di esercizio e sociale);
- b) accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni, oblazioni;
- c) determinare i beneficiari degli aiuti che la fondazione dispone, in armonia con gli scopi stabiliti dall'art. 2 dello Statuto, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;
- d) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del patrimonio della fondazione;
- e) conferire eventualmente al Presidente o al Vice Presidente alcuni poteri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone limiti e termini;
- f) approvare un eventuale regolamento di gestione;
- g) decretare eventuali aumenti del patrimonio indisponibile;
- h) deliberare eventuali modifiche statutarie raccogliendo preventivamente il parere del Vescovo diocesano nella sua qualità di Fondatore;
- i) nominare il direttore e/o il segretario generale.

I componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione del loro ufficio, oltre ad eventuali incarichi su progetti.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione – funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal presidente, si raduna tutte le volte che questi lo reputi necessario, e comunque almeno due volte all'anno, nei termini per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ovvero

quando il Presidente riceva richiesta per iscritto da almeno due dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerte ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza, cioè la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso con voto palese.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Il consigliere che, senza giustificati motivi, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito secondo le relative modalità di nomina.

Art. 9 – Verbali del Consiglio di amministrazione

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri custoditi nell'archivio della fondazione e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato dal presidente nelle singole sedute.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente, preferibilmente direttore pro-tempore della Caritas Diocesana - chierico o laico, è designato, sentito il parere del Vescovo "pro tempore" di Lodi, dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, fatta eccezione per il primo Presidente nominato direttamente nell'atto costitutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di ordinaria amministrazione.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura l'osservanza dello statuto; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, o da altro Consigliere formalmente delegato dal Consiglio.

Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente - chierico o laico - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, fatta eccezione per il primo Vice Presidente nominato direttamente nell'atto costitutivo; dura in carica tre anni.

Collabora con il presidente e con il consiglio di amministrazione nell'espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 12 - Direttore e/o Segretario Generale

Al Direttore o al Segretario Generale, ove nominati, saranno attribuite le funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 13 Composizione e competenze dell'Organo di Controllo e Organo di Revisione legale dei Conti

La Fondazione potrà nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale anche in forma di Revisore Legale dei Conti. A tale organo si applicheranno, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

L'organo di Controllo sarà nominato obbligatoriamente dal momento in cui entrerà in funzione il Registro Unico del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo viene nominato dal Vescovo diocesano pro-tempore con propria deliberazione nella quale vengono identificati i componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto di corretta amministrazione e verifica il riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, dovrà provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire se l'Organo di Controllo deve esercitare anche la revisione legale dei conti. In tale caso l'organo di controllo deve essere collegiale, e almeno due componenti essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo, come il Revisore Legale dei Conti, durano in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Art. 14 - Scioglimento

Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dalle norme vigenti in materia, la Fondazione si scioglierà con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo della Fondazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, verrà devoluto, a cura dei liquidatori, sentito il Vescovo

pro tempore di Lodi e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione no profit che persegua finalità analoghe, ad altra organizzazione non profit che persegua finalità analoghe e iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge e in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge n. 106 del 06/06/2016 e il D. Lgs. n.117 del 03/07/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

F.to: UGGE' BASSIANO

F.to: EMANUELE FASANI

F.to: BADINI MARIA TERESA

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti, che si rilascia per uso di legge.

Lodi, 30 MAR 2021

